Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1936-XIV, n. **860**.
Approvazione degli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936-XIV . . . . Pag. 1681

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. **861**.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana . . . Pag. 1690

REGIO DECRETO 11 aprile 1936-XIV, n. **862**.
Istituzione della « Direzione generale per i piani della produzione agricola e del suo finanziamento » presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. **863**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo » di Ormelle . . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 6 aprile 1936-XIV, n. **864**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Leopardo, in Recanati . . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. **865**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nido Duchessa Anna delle Puglie » con sede in Napoli . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. **866**.
Costituzione in ente morale della « Fondazione tenente di vascello Mario Giovannozzi » . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Creazione di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale . . . . Pag. 1692

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Saluzzo . Pag. 1693

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV.
Approvazione del nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova . . . . Pag. 1693

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero . . . . Pag. 1694

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari . . . . . Pag. 1694

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad acquistare un terreno in Iano (Pistoia). Pag. 1694

Ministero dell'interno: Nomina del Consiglio per gli Archivi del Regno per il biennio 1936-1937 . . . . Pag. 1694

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440. Pag. 1694

Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1694
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 1694
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1695
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio. Pag. 1696

Ministero delle comunicazioni: Conferma in carica del presidente, di un membro e del segretario della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli e sostituzione di un componente la Commissione stessa . . . . Pag. 1696

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 23 MAGGIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 23: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 per cento sorteggiate nella 41ª estrazione effettuata in Roma il 4 maggio 1936-XIV.

(1319)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1936-XIV, n. **860**.
Approvazione degli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi italo-albanesi del 19 marzo 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936 fra l'Italia e l'Albania:
1° Accordo provvisorio di commercio;
2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-albanese del 20 gennaio 1924;
3° Accordo per la liquidazione del prestito 26 giugno 1931;
4° Accordo sulla sistemazione della situazione finanziaria dello Stato albanese;
5° Prestito agricolo di dieci milioni di franchi oro;
6° Convenzione per il porto di Durazzo;
7° Accordo per un prestito per l'istituzione del monopolio di tabacchi albanesi;

8° Scambi di Note per regolare la questione del prestito S.V.E.A. e per liquidare le riserve della Ditta Ragazzi e Venanzetti;
9° Convenzione sanitaria veterinaria e relativo Protocollo finale.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dagli Accordi di cui sopra.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 38. — MANCINI.

Accordo provvisorio di commercio fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e *il Governo di Sua Maestà il Re degli Albanesi*, nell'interesse degli scambi commerciali reciproci, hanno stabilito e convenuto quanto segue:

Art. 1. — L'importazione in Italia delle merci di origine e provenienza albanesi di cui alla lista qui unita, sarà ammessa, nei limiti dei contingenti fissati di un comune accordo, dietro presentazione di licenze rilasciate dal Ministero Italiano delle Finanze.

Art. 2. — I contingenti suddetti sono stabiliti per la durata di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre) e saranno riveduti di comune accordo, nella prima metà del mese precedente il nuovo semestre.

Art. 3. — Il Governo albanese s'impegna ad assicurare e ad incoraggiare l'importazione in Albania delle merci di origine e provenienza italiana con misure atte ad aumentare il volume attuale delle esportazioni italiane in Albania.

Art. 4. — Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tirana.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

Il presente Accordo resterà in vigore sino al 31 dicembre 1936 e s'intenderà tacitamente prorogato di sei in sei mesi qualora non venga denunziato da una delle Parti Contraenti due mesi prima della scadenza.

Esso è redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, li 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. INDELLI. Per l'*Albania*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

LISTA

delle merci di origine e provenienza albanese ammesse all'importazione in Italia nei limiti dei contingenti semestrali qui sotto menzionati.

Numero della tariffa italiana			Contingenti semestrali
1	Cavalli	Capi	500
2	Muli e muletti	»	500
3	Asini e asine	»	738
4, 5, 6, 7, 8	Animali di razza bovina	»	1.000
9, 10	Animali di razza ovina e caprina	»	5.000
12	Pollame vivo	Q.li	200
24	Uova di pollame	»	3.000
33	Pesce fresco, anche congelato	»	3.000
64	Grano	»	20.000
66 e ex 924 *a*)	Orzo e veccia	»	6.500
67 *b*)	Granturco: altro	»	20.000
118	Olive fresche	Q.li	35.000
ex 211 *a*)	Lane naturali o sudicie	»	5.000
b)	» lavate	»	1.000
563	Bitume solido	»	50.000
565	Asfalti	»	20.000
605	Legna da ardere	»	10.000
606	Carbone di legna	»	5.000
ex 627 *a*)	Giunchi: greggi	»	5.000
ex 784 *a*)	Valonea	»	2.500
805	Pelli non buone da pellicceria, crude fresche (anche salate o salamoiate) secche o marinate (pickled)	»	5.000
918	Avena	»	8.000
925	Crusca	»	6.000

Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania del 20 gennaio 1924.

I sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno convenuto di modificare nel modo seguente il Trattato di commercio e di navigazione in vigore fra i due Paesi:

Art. 1. — Il Governo albanese rinunzia all'esenzione prevista dal Trattato suddetto per le seguenti posizioni della Tariffa italiana:

Numero della tariffa italiana	
33	Pesce fresco, anche congelato.
ex 211	Lane:
	a) naturali o sudicie;
	b) lavate.

Art. 2. — Il Governo italiano rinunzia ai diritti doganali fissati dal detto Trattato di commercio e di navigazione per la posizione seguente della Tariffa albanese:

Numero della tariffa albanese	
34	Riso.

Art. 3. — Il presente Protocollo addizionale resterà in vigore fino alla scadenza del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania del 20 gennaio 1924 al quale si riferisce.

Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Tirana in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, li 28 gennaio 1936.

Per l'*Italia*: M. INDELLI. Per l'*Albania*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Accordo per la liquidazione del prestito 26 giugno 1931.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Albanesi*:

tenuto conto che sono venute meno le particolari esigenze che indussero i due Governi a concludere un prestito decennale nelle forme in cui venne stipulato a Tirana con lo scambio di Note in data 26 giugno 1931;

visto che d'accordo fra i due Governi tale prestito è già stato sospeso di fatto fin dall'aprile 1933;

ritenuto che è opportuno addivenire ad un definitivo regolamento che disciplini la resiliazione di tale prestito e le pendenze ad esso relative;

hanno deciso di concludere a tale scopo un Accordo ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Mario INDELLI, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Tirana;

Sua Maestà il Re degli Albanesi:

Sua Eccellenza Demetrio BERATTI, Suo Ministro dell'Economia Nazionale;

i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1. — Il prestito decennale, senza interessi, per la cifra massima annuale di dieci milioni (10.000.000) di franchi oro, concesso dal Governo italiano al Governo albanese in base allo scambio di Note fatto a Tirana in data 26 giugno 1931, è soppresso a partire dal 1º aprile 1933.

Art. 2. — Il Governo italiano si impegna a disporre il pagamento, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, di tutti i mandati in sospeso emessi dalle competenti amministrazioni albanesi con imputazione sui fondi del prestito decennale e approvati dal Delegato italiano della Commissione Reale del prestito di cui al regolamento del Governo albanese in data 30 giugno 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 206 del 7 settembre 1931, pagg. 4392-4393, e nella *Fletorja Zyrtare* del Regno d'Albania n. 43 del 6 luglio 1931, pagg. 1-2.

Art. 3. — Una Commissione composta del Presidente della Corte dei conti albanese e dell'Organizzatore italiano delle Finanze esaminerà gli atti riguardanti le partite contestate dal Delegato della Commissione Reale del prestito in sede di controllo dei mandati rilasciati dalle competenti Amministrazioni governative albanesi e determinerà quali di esse debbano ammettersi al pagamento. In caso di dissenso fra i due componenti la Commissione, la questione sarà trattata in via diplomatica fra i due Governi.

Art. 4. — La Commissione di cui all'art. 3 è chiamata anche a dare atto dei pagamenti eseguiti dalla R. Legazione d'Italia a carico dei fondi del prestito decennale, in base:

a) a mandati emessi dalle amministrazioni albanesi e ad essa, R. Legazione d'Italia, pervenuti per il tramite del R. Ministero degli Affari Esteri d'Albania o da altri organi albanesi;

b) ad altri titoli e documenti liquidati con imputazione ai fondi del prestito decennale.

Art. 5. — Il Governo albanese s'impegna a rilasciare al Governo italiano, le quietanze di tesoreria che sono ancora da emettere per i pagamenti eseguiti prima e dopo la sospensione del prestito, nonchè per quelli ancora da effettuare o da regolarizzarsi come proposto negli articoli 3 e 4, sempre riferibilmente ad impegni assunti entro il 31 marzo 1933.

Art. 6. — Delle opere appaltate a carico del prestito decennale e non portate a compimento per effetto della sospensione di esso, il Governo italiano assume l'obbligo di finanziare, con mezzi propri e alle condizioni stabilite nei relativi contratti, la prosecuzione e la ultimazione di quelle qui sotto elencate entro i limiti di somma per ognuna di esse indicate:

1. Deposito generale di Durazzo	Fr.-oro	13.496,20
2. Scuola Industriale di Korça	»	162.278 —
3. Stazione di monta di Xhafzotaj	»	10.702,40
Totale . . .	Fr.-oro	186.476,60

Il pagamento di tali somme avrà luogo in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 7. — Il Governo albanese dichiara di non aver a pretendere alcuna somma sul prestito decennale sospeso nell'aprile 1933 tranne quanto è specificatamente indicato agli articoli da 2 a 6 liberando fin da ora il Governo italiano da ogni responsabilità e da ogni ulteriore onere relativo.

Dal canto suo il Governo italiano dichiara di rinunciare al rimborso delle rate corrisposte al Governo albanese in conto del prestito di cui allo scambio di Note 26 giugno 1931.

Art. 8. — Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tirana.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

Fatto a Tirana in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, li 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. Indelli. Per l'*Albania*: D. Beratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Accordo sulla sistemazione della situazione finanziaria dello Stato Albanese.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Albanesi*:

nell'intento di raggiungere la sistemazione della situazione finanziaria dello Stato albanese, in base allo spirito di collaborazione e di amicizia che lega i due Paesi,

hanno deciso di concludere un Accordo al riguardo, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Mario Indelli, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Tirana;

Sua Maestà il Re degli Albanesi:

Sua Eccellenza Demetrio Beratti, Suo Ministro dell'Economia Nazionale;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo italiano si obbliga a versare al Governo albanese, a copertura del disavanzo della situazione finanziaria accertato a tutto l'esercizio 1934-1935, la somma di franchi oro 9.000.000 (nove milioni) detratti franchi oro 3.000.000 (tre milioni) già anticipati nel mese di febbraio 1935.

La somma di franchi oro 6.000.000 (sei milioni) sarà versata:

1º per franchi oro 3.200.000 (tre milioni duecentomila) entro due mesi dallo scambio delle ratifiche;

2º per la rimanenza di franchi oro 2.800.000 (due milioni ottocentomila) da destinare alla ricostituzione del capitale della Banca Agricola Nazionale, in tre rate, senza interessi, delle quali:

a) le prime due, di franchi oro 900.000 (novecentomila) ognuna, entro gli esercizi finanziari 1936-1937 e 1937-1938 in conformità alla legge 13 febbraio 1934, pubblicata nella *Fletorja Zyrtare* del 14 marzo stesso anno n. 12 modificata coll'art. 18 della legge 25 giugno 1935, pubblicata nella *Fletorja Zyrtare* del 29 stesso mese, n. 34;

b) l'ultima, di franchi oro 1.000.000 (un milione), entro l'esercizio finanziario 1938-1939.

Art. 2. — Il Governo albanese si impegna a pagare i crediti che Enti pubblici e privati italiani vantano verso le Amministrazioni pubbliche albanesi ed a tale scopo la somma necessaria sarà trattenuta dal R. Governo italiano su quella indicata all'art. 1 sub n. 1.

Art. 3. — Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tirana.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

Fatto a Tirana in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, li 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. Indelli. Per l'*Albania*: D. Beratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Accordo per il prestito agricolo di dieci milioni di franchi oro.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Albanesi*:

in base allo spirito di amichevole collaborazione che lega i due Paesi Amici ed Alleati,

allo scopo di sviluppare sempre più l'attività economica,

considerando che tale sviluppo può rapidamente ed efficacemente intensificarsi mediante la concessione di un prestito,

hanno deciso di concludere un Accordo al riguardo, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Mario Indelli, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Tirana;

Sua Maestà il Re degli Albanesi:

Sua Eccellenza Demetrio Beratti, Suo Ministro dell'Economia Nazionale;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo italiano concede in prestito al Governo albanese la somma di franchi oro 10.000.000 (dieci milioni) alle condizioni qui appresso indicate:

1º il prestito sarà corrisposto in cinque rate annue di franchi oro 2.000.000 (due milioni) pagabili: la prima due mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e le altre nei quattro anni successivi a tale data;

2º la rata annua di franchi oro 2.000.000 (due milioni), pure risultando nella totalità negli annuali bilanci di previsione dello Stato albanese, sarà versata in contanti e in attrezzi e materiali agricoli di ogni specie, interessanti la produzione del paese, nella proporzione seguente:

a) per il primo anno si metterà a disposizione del Governo albanese la somma totale di franchi oro 2.000.000 (due milioni) deducendo soltanto l'ammontare che sarà indicato dal Ministero albanese dell'Economia Nazionale e riservato per il pagamento del materiale che sarà scelto ed ordinato in Italia dal Ministero stesso;

b) per gli anni successivi, l'ammontare del materiale da ordinare in Italia, da parte del Ministero predetto, non sarà inferiore alla quarta parte della somma rappresentante la rata annua, cioè franchi oro 500.000 (cinquecentomila); la differenza sarà messa a disposizione del Governo albanese in contanti.

Nel caso in cui l'ammontare del materiale ordinato in Italia fosse inferiore alla somma indicata di franchi oro 500.000 (cinquecentomila),

del residuo non impiegato della somma stessa, il Governo albanese disporrà per acquisti di materiale da effettuarsi negli anni successivi, in aumento della rata annuale stabilita;

3° sulla somma del prestito il Governo albanese pagherà l'interesse annuo dell'1 % (un per cento). Il capitale e gli interessi saranno rimborsati nel periodo di anni cinquanta, a partire dal quinto anno successivo al versamento dell'ultima rata del prestito, mediante una annualità di ammortamento costante di franchi oro 275.899,72 (duecentosettantacinquemila ottocentontovantanove e 72/00).

Art. 2. — Il Governo albanese si impegna ad iscrivere negli annuali bilanci di previsione, e per tutto il periodo di ammortamento, l'annualità di franchi oro 275.899,72 (duecentosettantacinquemila ottocentonovantanove e 72/00).

Il pagamento dell'annualità è garantito dal Governo albanese per mezzo della partecipazione che l'Amministrazione delle ferrovie del Regno d'Italia (Azienda Italiana Petroli Albania) è tenuta a corrispondere al Governo albanese in dipendenza dello sfruttamento delle zone petrolifere in Albania in forza dell'art. 10 della Convenzione 12 marzo 1925.

Art. 3. — Una Commissione del Ministero albanese dell'Economia Nazionale, composta dei capi dei servizi agricolo e zootecnico e del consigliere tecnico italiano, funzionante sotto la presidenza del Ministro, determinerà ogni anno, due mesi prima della data fissata per il versamento della rata annua del prestito, il fabbisogno degli attrezzi e del materiale agricolo occorrente al Ministero dell'Economia Nazionale.

Art. 4. — Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tirana.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

Fatto a Tirana in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, li 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. INDELLI. Per l'*Albania*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Convenzione per il Porto di Durazzo.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Albanesi*:

allo scopo di sviluppare sempre più le relazioni economiche e commerciali fra l'Italia e l'Albania,

considerata l'importanza che presenta, per queste relazioni, l'assetto definitivo del Porto di Durazzo con tutte le installazioni e l'attrezzatura necessarie per una moderna organizzazione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale, -

hanno deciso di stipulare una Convenzione a questo scopo, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Mario INDELLI, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Tirana,

Sua Maestà il Re degli Albanesi:

Sua Eccellenza Demetrio BERATTI, Suo Ministro dell'Economia Nazionale,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo italiano consente a finanziarie il Governo albanese in misura sufficiente affinchè questo possa provvedere alle spese necessarie per completare e migliorare le installazioni, l'attrezzatura e le costruzioni richieste per una moderna organizzazione del Porto, sulla base dei lavori di cui all'annesso elenco.

Il detto finanziamento avrà luogo mediante un prestito che il Governo albanese contrarrà con un Istituto di credito italiano designato dal Governo italiano.

L'ammontare del prestito come pure le modalità del suo versamento e del suo ammortamento saranno stabilite di comune accordo fra i due Governi.

Art. 2. — Inoltre il Governo italiano consente a procurare al Governo albanese, sempre per il tramite di un Istituto italiano di credito, un altro prestito, il cui ammontare come pure le modalità di versamento e d'ammortamento saranno stabilite di comune accordo fra i due Governi.

Resta inteso che il detto prestito sarà sufficiente per mettere il Governo albanese in grado di provvedere alla costruzione ed al mantenimento nel Porto di installazioni di carattere commerciale, come ad esempio magazzini generali, sylos, ecc. destinati a favorire lo sviluppo del traffico commerciale.

Art. 3. — Allo scopo di assicurare il buon andamento dei lavori da farsi ed il buon funzionamento delle installazioni del Porto, il Governo albanese istituirà, entro i due mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una Direzione speciale del Porto di Durazzo che sarà incaricata dell'organizzazione e dell'amministrazione del Porto, conformemente alla legge per l'istituzione della Direzione generale del Porto di Durazzo in data 14 marzo 1936, pubblicata nel giornale ufficiale del Regno d'Albania n. 14 del 14 marzo 1936.

Art. 4. — La direzione e l'amministrazione del Porto resteranno per un periodo di quindici anni sotto il regime della legge indicata nell'articolo precedente.

Art. 5. — Il Governo albanese s'impegna ad adottare le misure necessarie per la buona applicazione delle disposizioni della legge suddetta, come pure ad emanare, il più presto possibile, il regolamento di cui agli articoli 15 e 18 della legge stessa.

Art. 6. — La presente Convenzione avrà la durata di anni quindici. Essa sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Tirana. Entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

La presente Convenzione è redatta in lingua italiana e in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

Fatto a Tirana, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, lì 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. INDELLI. Per l'*Albania*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

ANNESSO ALL'ART. 1.
DELLA CONVENZIONE PER IL PORTO DI DURAZZO.

Elenco dei lavori di impianto e di attrezzatura da eseguire nel tempo di mesi 18.

1° - Segnalamenti marittimi per la navigazione al largo e l'atterraggio e annesso impianto semaforico.

2° - Segnalamenti marittimi per la navigazione nella rada e per l'entrata nel Porto.

3° - Recinzione dell'area portuale.

4° - Costruzione e sistemazione delle strade e dei piazzali necessari nel primo tempo, per il deposito delle merci, la sosta delle vetture, ecc.

5° - Costruzioni di fabbricati nuovi e sistemazione di fabbricati esistenti per i bisogni, nel primo tempo, della Direzione del Porto, della Capitaneria, della Polizia, degli uffici e magazzini della Dogana e del Servizio sanitario e veterinario.

6° - Mezzi per il movimento e trasporto — per via terra, e eventualmente, di mare — delle merci (gru fissa, binari, carrelli, galleggianti da carico ed altra attrezzatura minore a completamento di quanto esistente).

7° - Imbarcazione a motore e battelli per il servizio della Capitaneria, della Polizia, della Dogana e della Guardia di confine.

8° - Restauro del pontile per la sua messa in efficienza, trasformandone anche in molo pieno il primo braccio a terra.

9° - Impianto di tubolature e di idranti, completi di dotazioni, nell'ambito della zona portuale, per il rifornimento di acqua ai natanti, per difesa contro gli incendi e per i vari bisogni della vita.

10° - Arredamento (mobilio e accessori) per la messa in efficienza dei vari uffici a completamento di quanto esistente.

11° - Imprevisti per far fronte ad eventuali impianti e servizi che si manifestassero necessari (ad esempio: rimorchiaratore, cisterna galleggiante per acqua, pompa da incendio od altro).

Accordo per un prestito per l'istituzione del Monopolio tabacchi albanese.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re degli Albanesi*:

tenuto conto che il Governo albanese ritiene opportuno di istituire un Monopolio di Stato per i tabacchi,

animati dal desiderio di sviluppare sempre più i legami di cordiale collaborazione economica felicemente esistenti fra i due Governi,

considerato che per la istituzione di tale Monopolio è necessario addivenire alla concessione di un prestito estero,

hanno deciso di concludere un Accordo al riguardo, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re D'Italia:

Sua Eccellenza Mario INDELLI, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Tirana,

Sua Maestà il Re degli Albanesi:

Sua Eccellenza Demetrio BERATTI, Suo Ministro dell'Economia Nazionale,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il Governo italiano si impegna a versare al Governo albanese la somma di franchi oro 3.000.000 (tre milioni) per favorire

l'organizzazione ed il funzionamento del Monopolio dei tabacchi che sarà esercitato direttamente dallo Stato.

La somma sopra indicata sarà messa a disposizione del Governo albanese come prestito senza interessi, e sarà versata in due rate annue uguali. La prima rata sarà versata entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo; la seconda alla scadenza dell'anno dal versamento della prima.

Art. 2. — Il Governo albanese si obbliga a ricorrere esclusivamente alla collaborazione italiana per tutto quanto concerne il finanziamento, la costituzione e l'assistenza dei principali organi tecnici occorrenti per l'organizzazione e il funzionamento del Monopolio di Stato.

Art. 3. — Il Governo albanese si impegna a restituire il prestito di franchi oro 3.000.000 (tre milioni) in quindici rate annue di franchi oro 200.000 (duecentomila) ciascuna, il cui pagamento avrà inizio tre anni dopo il versamento della seconda rata di franchi oro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) da parte del Governo italiano.

Le dette rate saranno iscritte nel bilancio annuale dello Stato albanese. Il pagamento delle stesse è garantito dal Governo albanese per mezzo dei proventi del Monopolio stesso.

Art. 4. — Il Governo albanese si obbliga ad assumere in servizio almeno un tecnico italiano, designato dal Governo italiano, per lo studio della costituzione e per la messa in funzione del Monopolio albanese dei tabacchi.

Questo consigliere tecnico farà altresì parte di una Commissione speciale composta da un rappresentante del Ministero delle Finanze, da un rappresentante del Ministero dell'Economia Nazionale e dal direttore del Monopolio dei Tabacchi. Tale Commissione è incaricata di studiare e di approvare l'organizzazione del Monopolio, il programma di lavoro ed il bilancio relativo.

Art. 5. — Il Governo italiano si impegna poi a fornire al Governo albanese, a sua richiesta, quegli altri tecnici od esperti che si riterranno necessari per la istituzione ed il funzionamento del Monopolio stesso.

Art. 6. — Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Tirana.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio di dette ratifiche.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

Fatto a Tirana in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, lì 19 marzo 1936.

Per l'*Italia*: M. Indelli. Per l'*Albania*: D. Beratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Il Ministro d'Italia in Tirana al Ministro dell'Economia Nazionale Albanese.

Tirana, lì 19 marzo 1936-XIV.

Signor Ministro,

Nel corso delle conversazioni relative alla sistemazione delle questioni pendenti fra i nostri due Paesi in vista di una più stretta collaborazione nel campo dei rapporti e degli interessi comuni, Vostra Eccellenza ha ritenuto di farmi presente il desiderio del Governo albanese di vedere regolata nel suo complesso, adeguatamente alle sue possibilità finanziarie, la questione del servizio arretrato e futuro del prestito S.V.E.A.

L'Eccellenza Vostra mi ha inoltre prospettato il desiderio che un'intesa provvisoria, fino a che tale regolamento non sia intervenuto, sollevasse il Governo albanese, nel frattempo, da oneri cui la situazione delle Sue attuali risorse finanziarie non gli permettesse di far fronte.

Mi onoro, ora, informare Vostra Eccellenza che, per venire incontro a tali desideri, ed a dimostrazione delle direttive cui si ispira ogni qualvolta si tratta di cooperare allo sviluppo ed al consolidamento anche finanziario dello Stato Alleato, il R. Governo italiano si impegna ad ottenere che il Gruppo S.V.E.A. accetti che, per un periodo di cinque anni, venga inscritta nel bilancio dello Stato albanese per il servizio del prestito S.V.E.A., soltanto una somma di franchi oro 250.000. Il versamento di tale somma non verrà, peraltro, effettuato alla S.V.E.A. finchè perdurino le presenti difficoltà dell'amministrazione finanziaria albanese. Entro due anni, a partire dalla data della presente, il Governo albanese cui il Governo italiano darà tutto il possibile appoggio, dovrà condurre e concludere col gruppo S.V.E.A. i negoziati occorrenti per la sistemazione complessiva degli oneri derivanti dal prestito, adeguatamente alle possibilità finanziarie dell'Albania.

Nel comunicare quanto sopra, aggiungo, signor Ministro, che il R. Governo italiano conta che il R. Governo albanese apprezzerà questa nuova prova della sua sollecitudine verso l'Albania, determinata dalle direttive di fiduciosa collaborazione politica ed economica che reggono le relazioni fra i due Paesi Alleati.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

M. Indelli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Il Ministro dell'Economia Nazionale albanese al Ministro d'Italia in Tirana.

Tirana, lì 19 marzo 1936.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in data odierna inviatami da Vostra Eccellenza, e che qui di seguito trascrivo:

« Nel corso delle conversazioni relative alla sistemazione delle questioni pendenti fra i nostri due Paesi in vista di una più stretta collaborazione nel campo dei rapporti e degli interessi comuni, Vostra Eccellenza ha ritenuto di farmi presente il desiderio del Governo albanese di vedere regolata nel suo complesso, adeguatamente alle sue possibilità finanziarie, la questione del servizio arretrato e futuro del prestito S.V.E.A.

L'Eccellenza Vostra mi ha inoltre prospettato il desiderio che un'intesa provvisoria, fino a che tale regolamento non sia intervenuto, sollevasse il Governo albanese, nel frattempo, da oneri cui la situazione delle sue attuali risorse finanziarie non gli permettesse di far fronte.

Mi onoro, ora, informare l'Eccellenza Vostra che, per venire incontro a tali desideri, ed a dimostrazione delle direttive cui si ispira ogni qualvolta si tratta di cooperare allo sviluppo ed al consolidamento anche finanziario dello Stato Alleato, il R. Governo italiano si impegna ad ottenere che il Gruppo S.V.E.A., accetti che, per un periodo di cinque anni, venga inscritta nel bilancio dello Stato albanese per il servizio del prestito S.V.E.A., soltanto una somma di franchi oro 250.000. Il versamento di tale somma non verrà, peraltro, effettuato alla S.V.E.A. finchè perdurino le presenti difficoltà dell'amministrazione finanziaria albanese. Entro due anni, a partire dalla data della presente, il Governo albanese, cui il Governo italiano darà tutto il possibile appoggio, dovrà condurre e concludere col gruppo S.V.E.A. i negoziati occorrenti per la sistemazione complessiva degli oneri derivanti dal prestito, adeguatamente alle possibilità finanziarie dell'Albania.

Nel comunicare quanto sopra, aggiungo, signor Ministro, che il R. Governo italiano conta che il R. Governo albanese apprezzerà questa nuova prova della sua sollecitudine verso l'Albania, determinata dalle direttive di fiduciosa collaborazione politica ed economica che reggono le relazioni fra i due Paesi Alleati ».

D'ordine del mio Governo ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo albanese apprezza questa nuova prova di sollecitudine del Governo italiano ed è perfettamente d'accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

D. Beratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

Il Ministro dell'Economia Nazionale albanese al Ministro d'Italia in Tirana.

Tirana, lì 19 marzo 1936.

Signor Ministro,

Con riferimento alle intese intervenute in merito alla forma da preferire per liquidare le riserve avanzate al Governo albanese dalla Impresa Ingg. A. e M. Ragazzi e da quella Venanzetti & C° per essere indennizzate delle perdite che esse dichiarano di avere subito in dipendenza della esecuzione di lavori pubblici assunti in Albania, ho l'onore di confermare colla presente che il R. Governo albanese, nell'intendimento di definire con soddisfazione reciproca la vertenza, acconsente, di buon grado, alla sistemazione proposta.

Premesso che le riserve avanzate si riferiscono esclusivamente:

a) per l'Impresa Ingg. A. e M. Ragazzi alla costruzione del tronco stradale Kruja-Burel;

b) per l'Impresa Venanzetti & C° alla costruzione dei tronchi stradali Scutari-Puka e Tirana-Elbassan;

il R. Governo albanese dichiara di rinunciare alla rifusione, a favore del fondo S.V.E.A., delle somme prelevate dal fondo stesso, nel complessivo importo di franchi oro 557.616,30 per finanziare la ultimazione di talune opere già appaltate con imputazione al prestito decennale stipulato nel giugno 1931.

La somma di franchi oro 557.616,30 resta a disposizione del Regio Governo italiano per comporre le pendenze colle nominate Imprese entro i limiti ritenuti equi e, in ogni caso, fino alla concorrenza mas-

sima della somma stessa, coll'espressa condizione che dette Imprese rinuncino a qualsiasi pretesa o riserva verso il R. Governo albanese in dipendenza della esecuzione dei lavori in questione.

Il R. Governo albanese sarà grato al R. Governo italiano se vorrà confermargli il suo accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Il Ministro d'Italia in Tirana al Ministro dell'Economia Nazionale Albanese.

Tirana, lì 19 marzo 1936-XIV.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in data odierna inviatami da Vostra Eccellenza e che qui di seguito trascrivo:

« Con riferimento alle intese intervenute in merito alla forma da preferire per liquidare le riserve avanzate al Governo albanese dalla Impresa Ingg. A. e M. Ragazzi e da quella Venanzetti e C° per essere indennizzate delle perdite che esse dichiarano di avere subìto in dipendenza della esecuzione di lavori pubblici assunti in Albania, ho l'onore di confermare colla presente che il R. Governo albanese, nell'intendimento di definire con soddisfazione reciproca la vertenza, acconsente, di buon grado, alla sistemazione proposta.

Premesso che le riserve avanzate si riferiscono esclusivamente:

a) per l'Impresa Ingg. A. e M. Ragazzi alla costruzione del tronco stradale Kruja-Burel;

b) per l'Impresa Venanzetti e C° alla costruzione dei tronchi stradali Scutari-Puka e Tirana-Elbassan;

il R. Governo albanese dichiara di rinunciare alla rifusione, a favore del fondo S.V.E.A., delle somme prelevate dal fondo stesso, nel complessivo importo di franchi oro 557.616,30 per finanziare la ultimazione di talune opere già appaltate con imputazione al prestito decennale stipulato nel giugno 1931.

La somma di franchi oro 557.616,30 resta a disposizione del Regio Governo italiano per comporre le pendenze colle nominate Imprese entro i limiti ritenuti equi e, in ogni caso, fino alla concorrenza massima della somma stessa, coll'espressa condizione che dette Imprese rinuncino a qualsiasi pretesa o riserva verso il R. Governo albanese in dipendenza della esecuzione dei lavori in questione.

Il R. Governo albanese sarà grato al R. Governo italiano se vorrà confermargli il suo accordo su quanto precede ».

D'ordine del mio Governo, ho l'onore di assicurare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è pienamente d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

M. INDELLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Convention sanitaire vétérinaire entre le Royaume d'Italie et le Royaume d'Albanie.

Sa Majésté le Roi d'Italie et *Sa Majésté le Roi des Albanais*, désireux de faciliter le commerce du bétail et des produits animaux entre leurs territoires respectifs, en écartant, autant que possible, le danger que les épizooties qui existeraient ou viendraient à éclater dans l'un de leurs territoires s'introduisent par suite du mouvement du bétail et du trafic des produits animaux dans l'autre, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention vétérinaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majésté le Roi d'Italie:

Son Excellence MARIO INDELLI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Tirana,

Sa Majésté le Roi des Albanais:

Son Excellence DEMETRE BERATTI, Son Ministre de l'Economie Nationale.

Lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — L'importation du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, à celui de l'autre, des animaux (solipèdes, ruminants, porcs, volailles), des produits bruts d'origine animale, et, en général, de tous les produits qui peuvent être véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que l'importation de viandes fraîches ou conservées, de la volaille abattue et de tous produits carnés destinés à l'alimentation, peut être limitée à des bureaux de Douane ou à des ports nommément désignés, et être soumise au contrôle vétérinaire par l'Etat dans le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.

Des bureaux de douane ouverts à la visite sanitaire vétérinaire, les jours et heures de visite sont fixés par l'autorité compétente du Pays d'importation et notifiés à l'autre Partie contractante. La liste de ces bureaux et les conditions de leur ouverture pourront être modifiées dans les mêmes conditions au fur et à mesure des besoins. Le service vétérinaire y sera organisé de telle façon qu'il puisse satisfaire à toutes les nécessités commerciales des deux Pays.

Art. 2. — Les animaux, pour être admis à l'importation, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé (modèle n. 1 et n. 2, annexés à la présente Convention).

Ce certificat doit porter l'indication du lieu de provenance et du lieu de destination des animaux ed contenir la déclaration d'un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, attestant que la commune d'origine et le territoire traversé pour rejoindre le lieu où les animaux ont été chargés sur les wagons ou les bateaux sont indemnes des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire et qui sont transmissibles aux animaux visés par le certificat.

Le certificat prévu pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:

a) la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b) la dourine, la peste porcine, l'intérite infectieuse, la septicémie du porc et la clavelée;

c) la fièvre aphteuse et la peste aviaire;

ne sera pas délivré, en ce qui concerne les animaux des espèces respectives, que si les maladies ci-dessus mantionnées ne se sont manifestées ni dans la commune d'origine, ni dans les communes limitrophes: pour les maladies visées à la lettre *a*), depuis au moins six mois; à la lettre *b*), depuis au moins quarante jours; à la lettre *c*), depuis au moins vingt-et-un jours.

Pour les solipèdes et les bovins, les certificats doivent être individuels (modèle 1). Pour les animaux des espèces ovine, caprine, et porcine et pour la volaille, les certificats seront collectifs (modèle 2); mais le même certificat ne pourra viser que les animaux d'une même espèce, expédiés à un même destinataire et compris dans un même transport.

La validité des certificats est fixée à dix jours. Si cette durée expire pendant le transport, les animaux devront, afin que les certificats soient valables pour une nouvelle durée de dix jours, être soumis à une nouvelle visite d'un vétérinaire de l'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, et le résultat de cette visite sera attesté sur le certificat. Si la durée, au contraire, expirait pendant le transit des animaux à travers le territoire d'un pays tiers, la validité des certificats doit se retenir prolongée jusq'à l'arrivée des animaux à la frontière du Pays de destination.

S'il s'agit de transport effectué par chemin de fer ou par bateau, les animaux doivent être soumis, avant le chargement, à la visite d'un vétérinaire de l'Etat ou dûment autorisé par l'Etat. Les résultat de l'inspection devra être noté sur les certificats.

Art. 3. — La constatation de la rage dans la localité d'origine n'empêchera pas la délivrance du certificat d'origine et de santé prévu à l'article 2.

La constatation de cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon bactérien, de morve, de rouget, de septicémie hémorragique n'empêchera pas non plus la délivrance du certificat, mais celui-ci devra porter mention des cas constatés.

La constatation de la gale chez le mouton et la chèvre n'empêchera pas la délivrance du certificat pour les solipèdes et vice-versa.

Art. 4. — Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches, réfrigérées congelées ou conservées par d'autre procédés, les graisses, saindoux, et tous les produits carnés destinés à l'alimentation doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un médecin vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat (modèle 3 annexé à la présente Convention), attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis à la visite vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et bonnes pour l'alimentation humaine.

Pour les viandes de porc, ou préparations de viande de porc, en provenance de l'Albanie, le certificat mentionnera qu'un examen trichinoscopique à été pratiqué avec résultat négatif.

Pour les viandes conservées ou préparées, le certificat doit attester en outre que les opérations relatives à la préparation et à la conservation ont été effectuées sous le contrôle direct du service vétérinaire et que les viandes ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique devront être présentées au contrôle vétérinaire à l'importation dans les conditions suivantes:

a) viandes de boeuf: animaux entiers, dépouillés ou non, ou divisés par moitiés ou par quartiers;

b) viande de mouton et de chèvre: animaux entiers, dépouillés ou non, ou divisés par moitiés;

c) viande de porc: animaux entiers, ou divisés par moitiés avec ou sans le lard; celui-ci peut être importé séparément.

L'épluchage (excision d'une partie quelconque ou grattage des séreuses) ou l'enlèvement des ganglions entraine le refoulement en tous les cas.

La volaille abattue (fraiche, réfrigérée ou congélée) doit être accompagnée d'un certificat délivré par un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, attestant que la volaille dont il s'agit resultait saine et indemme de maladies contagieuses avant l'abattage (modèle n. 4).

Art. 5. — Les produits animaux bruts à l'état frais pourront être soumis au contrôle vétérinaire dans le Pays d'importation. Ils seront accompagnés d'un certificat (dont le modèle est joint à la présente Convention, annexé 5), délivré par un médecin vétérinaire de l'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, permettant leur identification et attestant qu'ils proviennent d'animaux indemnes de maladies contagieuses.

Le certificat ne sera pas exigé pour les produits qui ont subi un traitement considéré comme offrant une garantie suffisante au point de vue de la prophylaxie vétérinaire (dissécation, salaison, traitement arsénical, ou autre, lavage antiseptique, étuvage, désinfection, etc.).

De même seront admis à l'importation sans certificat et ne seront pas soumis à des restrictions, pour des raisons de police vétérinaire, les produits dérivés du lait (fromage, beurre) ainsi que les oeufs.

Art. 6. — Lorsqu'une maladie contagieuse, dont la déclaration est obligatoire au Pays d'importation, est constaté à la frontière, dans un convoi d'animaux de provenance du territoire de l'autre Partie Contractante, les animaux atteints, les animaux contaminés et les animaux suspects seront placés sous le contrôle du service vétérinaire du Pays d'importation. Ce service a tout pouvoir pour exiger, aux frais de l'importateur, soit l'abattage à la frontière, soit l'envoi de ces animaux dans un abattoir désigné à cet effet, soit de prendre les mesures qui paraitront convenables. Quant à l'utilisation des viandes et des produits provenant des animaux ainsi abattus on appliquera le traitement en vigueur au Pays d'importation pour les animaux indigènes.

En tous les cas et à tout moment le propriétaire pourra demander l'abattage de tous ou d'une partie des animaux placés sous le contrôle vétérinaire.

Le médecin vétérinaire de frontière notera sur le certificat d'origine et de santé qui accompagne les animaux, le motif de la destination des animaux à l'abattage ou du placement des animaux sous le contrôle vétérinaire et signera sa déclaration; ce certificat, accompagné d'un procès-verbal des faits constatés et des dispositions adoptées, sera soumis par le susdit médecin vétérinaire à l'autorité vétérinaire centrale de son Pays, qui en donnera communication au Pays d'origine.

La constatation, après l'entrée des animaux sur le territoire du Pays destinataire, de l'une de maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire, sera consignée dans un procès verbal rédigé par un médecin vétérinaire de l'Etat ou dûment autorisé par l'Etat; le texte de ce procès verbal sera communiqué de suite par l'autorité vétérinaire compétente a l'autorité vétérinaire centrale du Pays d'origine.

Art. 7. — Si la peste bovine est constatée sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, l'autre Partie aura le droit de prohiber ou limiter, aussi longtemps que durera le danger de contagion, l'importation des ruminants, des porcs, des produits d'origine animale, et en général, de tous les produits pouvant servir de véhicule à la contagion.

Art. 8. — Si du fait du trafic des animaux, une des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire au Pays d'importation, venait à être importée du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes à celui de l'autre, ou bien si l'une de ces maladies revêtait un caractère menaçant dans le territoire de l'une des Parties, l'autre aura le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que durera le danger, l'importation des animaux appartenant aux espèces exposées à la maladie, en provenance des territoires envahis ou menacés. Dans ces mêmes conditions, la limitation ou la prohibition d'importation pourra s'étendre aux produits d'origine animale ou aux matières et objets capables de servir de véhicule à la contagion.

Ces limitations ou prohibitions d'importation ne pourront s'appliquer qu'aux territoires envahis ou menacés par la maladie.

On considère, à cet effet, comme territoire:

en Italie: les communes comprises dans un rayon de 25 Km. autour du foyer d'infection;

en Albanie: la sousprefecture où se trouve le foyer d'infection et celles limitrophes.

L'importation ne peut être prohibée dans le cas de charbon bactéridien, de charbon bactérien, de septicémie hémorragique, rage, morve, rouget du porc, tubercule et gale.

La durée de la période de danger de contagion pour les maladies envisagées à l'article 2, lettres *a*), *b*), *c*) à l'exception de la peste bovine, sera limitée aux périodes prévues au même article. Cette durée sera calculée à partir du jour de la déclaration officielle qui établira la disparition de la maladie.

Art. 9. — Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à publier, le premier et le quinzième jour de chaque mois, un bulletin sur la situation sanitaire vétérinaire. Ce bulletin, aussitôt publié, sera directement transmis à l'autre Partie contractante: il sera rédigé d'une manière uniforme et de façon à donner une indication exacte de l'état sanitaire du bétail dans les differentes parties du Pays.

Art. 10. — Lorsque, sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes on constate la peste bovine ou la péripneumonie des bovins, ou la dourine des solipèdes, ou bien la fièvre aphteuse sous une forme maligne avec mortalité élevée, l'autorité centrale vétérinaire de l'autre Partie contractante sera immédiatement et directement informée par voie télégraphique.

Art. 11. — Si un désaccord venait à se produire entre les deux Hautes Parties contractantes sur l'application de la présente Convention, il serait procédé à la nomination, sur la demande de l'une des Parties, d'une Commission Mixte, dont l'avis sera équitablement apprécié dans la décision à adopter.

Chacune des Hautes Parties contractantes nommera deux membres pour faire partie à la Commission, laquelle aura le droit de s'adjoindre un cinquième membre, dans le cas où l'accord ne pourrait s'établir.

Lors de la première réunion exigeant la désignation d'un cinquième membre, celui-ci sera choisi parmi les nationaux de l'une des Hautes Parties contractantes, désigné par le sort: dans la réunion suivante, il sera choisi parmi les nationaux de l'autre Partie, et ainsi de suite, alternativement.

Art. 12. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra et les ratifications y relatives seront échangées à Tirana.

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et restera en vigueur autant que le traité de Commerce et de Navigation entre les deux Pays signé à Rome le 20 janvier 1924.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Tirana, en double exemplaire, le 19 mars 1936.

Pour l'*Italie*: M. INDELLI. Pour l'*Albanie*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

MODELE 1.

Provincia . . . . Commune . . . .
Arrondissement . . . .

Certificat d'origine et de santé pour le transport des animaux en . . . . (valable pour un solipède ou un bovin pendant dix jours à partir de la date de la délivrance du présent certificat).

Signalement de l'animal:	Renseignements:
1. — Espèce:	1. — Nom, prénoms et domicile de l'expéditeur de l'animal;
2. — Sexe:	2. — Lieu d'origine de l'animal;
3. — Robe:	3. — Nom, prénoms et domicile du destinataire;
4. — Signes particuliers:	4. — Lieu de destination, avec indication de la gare de déchargement:...

Le présent certificat, délivré, en exécution de l'art. 2 de la Convention vétérinaire italo-albanaise du 19 mars 1936 atteste que toutes les conditions exigées par cette Convention sont intégralement remplies (voir au verso).

Fait à . . . . . ., le . . . . 19 . .

(Timbre de la Mairie)

Le Vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat

Vu:
Le Maire,
Il Podestà,

PROLONGATION DE VALIDITE.

Vu pour une prolongation de validité de 10 jours.

L'animal a été visité ce jour et reconnu indemne de toute maladie contagieuse.

Fait à . . . ., le . . . . 19 . .

Le Vétérinaire d'Etat
ou autorisé par l'Etat:

Cntrôle à la frontière.

L'animal visé ci-contre a été reconnu indemne de tuote maladie contagieuse.

Fait à . . . ., le . . . . 19 . .

(Timbre du vétérinaire frontier)

Le vétérinaire frontier

Art. 2.

. . . .
(Omissis)
. . . .

MODÈLE 2.

Provincia . . . . Commune . . . .
Arrondissement . . . .

Certificat d'origine et de santé pour le transport des animaux en . . . . . (valable pour un convoi d'animaux de même espèce (moutons, chèvres, porcs, volailles) expédiés à un même destinataire, pendant dix jours à partir de la délivrance du présent certificat).

1. — Espèce:	1. — Nom, prénoms et domicile de l'expéditeur des animaux:
2. — Race:	2. — Lieu d'origine des animaux:
3. — Nombre des animaux (en lettres):	3. — Nom, prénoms et domicile du destinataire:
	4. — Lieu de destination, avec indication de la gare de déchargement:

Le présent certificat, délivré en exécution de l'article 2 de la Convention vétérinaire italo-albanaise du 19 mars 1936 (voir au verso), atteste que toutes les conditions exigées par cette Convention sont intégralement remplies.

Fait à . . . ., le . . . . 19 . .

(Timbre).

Le Vétérinaire d'Etat
ou autorisé par l'Etat:

Vu:
Le Maire
Il Podestà,

PROLONGATION DE VALIDITE.

Vu pour une prolongation de validité de 10 jours.

Les animaux ont été visités ce jour et reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.

Fait à . . . ., le . . . . 19 . .

Le Vétérinaire d'Etat
ou autorisé par l'Etat:

Contrôle à la frontière.

Les animaux ont été reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.

Fait à . . . ., le . . . . 19 . .

(Timbre du vétérinaire frontier)

Le Vétérinaire frontier:

Art. 2.

. . . .
(Omissis)
. . . .

MODÈLE 3.

Provincia . . . . Commune . . . .
Arrondissement . . . .

Certificat d'origine et de salubrité
pour la viande et les préparations de viandes.

Le soussigné . . . .
(nom et titre du médecin vétérinaire de l'Etat ou autorisé par l'Etat)
certifie que la viande — les préparations de viandes — dont la désignation suit:
(poids)
(nature des marchandises)
portant les marques ci-après:
expédiée (s) de . . . .
(localité d'expédition)
par . . . .
(nom et adresse de l'expéditeur)
et destinée (s) à . . . .
(nom et adresse du destinataire)
transportée (s) par . . . .
(mode de transport, nom du navire s'il y a lieu)
proviennent d'animaux soumis avant et après l'abatage à visite vétérinaire et qu'elles ont été reconnues saines et propres à consommation humaine sans condition (1).

Fait à . . . . le . . . . 19 . .
(lá date en lettres)

. . . .

(Signature du médecin vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat).

(Timbre ou cachet officiel)

(1) Pour le viandes de porc ou préparation de viandes de porc originaires de l'Albanie le certificat devra porter la déclaration qu'un examen trichinoscopique a été pratiqué avec résultat négatif.

MODÈLE 4.

Provincia . . . . Commune . . . .
Arrondissement . . . .

Certificat d'origine et de salubrité pour la volaille abattue.

Le soussigné . . . .
(nom e titre du médecin vétérinaire de l'Etat ou autorisé par l'Etat)
certifie que la volaille dont la désignation suit:
(poids)
(nature des marchandises)
portant les marques ci-après:
expédiée (s) de . . . .
(localité d'expédition)
par . . . .
(nom et adresse de l'expéditeur)
et destinée (s) à . . . .
(nom et adresse du destinataire)
transportée (s) par . . . .
(mode de transport, nom du navire s'il y a lieu)
proviennent d'animaux reconnus sains et indemnes de maladies contagieuse avant l'abattage.

Fait à . . . . le . . . . 19 . .
(la date en lettres)

. . . .

(Signature du médecin vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat).

(Timbre ou cachet officiel)

Provincia . . . . Commune . . . .
Arrondissement . . . .
Certificat vétérinaire pour les produits bruts d'animaux.
Le soussigné . . . .

(nom et titre du médecin vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat)
certifie que les produits d'origine animale dont la désignation suit:
(poids)
(nature des marchandises)
portant les marques ci-après:
expédiée (s) de . . . .
(localité d'expédition)
par . . . .
(nom et adresse de l'expéditeur)
et destinée (s) à . . . .
(nom et adresse du destinataire)
transportée (s) par . . . .
(mode de transport, nom du navire s'il y a lieu)
proviennent en totalité d'animaux reconnus indemnes de maladies pouvant être communiquées à l'homme ou aux animaux par lesdits produits.

Fait à . . . . le . . . . 19. .

(la date en lettres)

. . . .

(Signature du médecin vétérinaire d'Etat ou autorisé par l'Etat).

(Timbre ou cachet officiel)

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention sanitaire vétérinaire conclue en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, désireux de préciser et de compléter ses dispositions, sont convenus de ce qui suit:

1. — Les importations effectuées du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre ne seront soumises à aucune autorisation préalable. Les précautions sanitaires que chacune des Hautes Parties jugera opportun d'adopter relativement aux animaux vivants, y comprises les volailles, accompagnés de certificats sanitaires et trouvés sains lors du passage à la frontière, seront, sur leur propre territoire, limitées « au minimum » indispensable. La durée de la période d'observation à laquelle les animaux pourront être soumis ne pourra excéder six jours calculés depuis le jour de la visite vétérinaire à la frontière.

Pour le transport par voie de mer, les six jours seront calculés du jour de l'embarquement.

Pour les moutons qui ne sont pas destinés à l'abattage dans les ports de débarquement ou dans un abattoir directement raccordé avec la voie ferrée, la période d'observation pourra être de quinze jours.

Les dispositions qui précèdent ne mettront pas obstacle aux dispositions prévues ou à prévoir pour la diagnostique de la morve chez les équidés et de la tuberculose chez les bovidés.

2. — Les dispositions de la Convention seront applicables aux animaux originaires des territoires des Hautes Parties contractantes pour le transit à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à cette condition que la Pays destinataire prend l'engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage en toutes les conditions devrait être préalablement obtenue des divers Pays traversés.

3. — Le transit de la viande fraîche, conservée ou préparée, de la volaille abattue et des matières premières d'origine animale transportées du territoire d'une Partie contractante à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée dans des wagons fermés et plombés ou par bateau, sera admis aux mêmes conditions que l'importation et sans que soit exigé aucun engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement traversés et du Pays destinataire.

Les expéditions des animaux faites directement à la destination d'abattoirs raccordés par voie ferrée ne seront pas soumises à la période d'observation prévue au paragraphe premier du Protocole final. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste des abattoirs raccordés à la voie ferrée possédant les aménagements sanitaires requis.

4. — Les bureaux de douane désignés pour la trafic des animaux seront dotés d'installation permettant d'assurer, en des conditions pleinement satisfaisantes, les opérations du service vétérinaire.

5. — L'application des dispositions prévues à l'art. 6 de la Convention, sera limitée aux animaux qui auront été exposé à un contact direct ou indirect avec un animal malade ou suspect. Seront notamment considérés comme suspects de contamination les animaux ayant séjourné dans le même wagon ou sur le même bateau avec des animaux malades au suspects; ceux qui ont été en contact pendant le chargement ou le déchargement avec des animaux malades ou suspects; ceux qui ont été exposés à une contagion indirecte par le passage dans des locaux, sur des quais au passerelles non désinfectés, etc.

6. — En rapport aux dispositions prévues aux articles 2 et 7 de la Convention, il est entendu que si le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes est menacé par l'existence de la peste bovine dans les Pays limitrophes à sa frontière, l'autre Partie aura le droit, tant que durera le danger de la contagion, de prohiber l'importation des animaux et des produits pouvant servir de véhicule à l'infection provenant de la zone frontière menacée, pour une profondeur de 30 Km. le long de ladite frontière qui, dans des circonstances exceptionnelles, pourra être étendue jusqu'à 50 Km. La profondeur de cette zone pourra de même être réduite d'accord entre les deux Hautes Parties contractantes.

L'importation par voie de mer, du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes dans celui de l'autre, pourra être prohibée ou soumise à l'observation de conditions spéciales dans le cas où la peste bovine existerait dans le rayon de 100 Km. autour du port ou des ports touchés par le bateau transportant les animaux.

7. — Les chevaux de course, les chevaux destinés aux concours ou aux épreuves sportives pourront être admis à l'importation s'ils sont accompagnés, au lieu et place du certificat prévu par la Convention, d'un certificat délivré par les Présidents des Société Hippiques dont la liste aura été notifiée à l'autre par chacune des Hautes Parties contractantes. Ce certificat devra porter le timbre et le visa du Club ou de la Société et contenir le nom et domicile du propriétaire, le signalement exact de l'animal, la provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d'un vétérinaire de l'Etat ou autorisé par l'Etat attestant la bonne santé de l'animal et déclarant que l'établissement d'où il provient est indemne de maladies contagieuses.

8. — Les certificats établis conformément à la Convention devront être rédigés dans la langue du Pays qui les délivre et porter une traduction interlinéaire dans la langue de l'autre Pays.

9. — La désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux, des bateaux, quais, passerelles, etc., effectuée sous le contrôle du service vétérinaire et suivant les règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, sera reconnue valable par l'autre Partie.

10. — Dans le cas où dans les territoires des Parties contractantes existaient des abattoirs reliés par chemin de fer et dans lesquels les animaux pourraient être introduits directement pour l'abattage sans avoir à traverser ou à s'arrêter au marché annexé à l'abattoir, il sera consenti aux Parties Contractantes d'envoyer les animaux aux susdits abattoirs accompagnés d'un certificat d'origine et de santé, dans lequel, en ce qui concerne la peste du porc, la pneumoentérite du porc, la clavelée et la fièvre aphteuse, il sera régulièrement attesté, par un vétérinaire d'Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l'Etat, que ces épizooties n'ont pas régné dans la commune d'origine pendant les délais prévus à l'art. 2 de la Convention et que les communes avoisinantes résultaient indemnes des susdites épizooties au moment de l'expédition des animaux.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se donner communication réciproquement, des abattoirs qui pourraient répondre aux conditions susindiquées.

11. — Il est spécifié que les dispositions de la Convention pourront être étendues, s'il y a lieu, par un nouvel accord entre les Hautes Parties contractantes, à d'autres maladies, connues ou inconnues à l'heure actuelle, et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

12. — Les mesures de police vtérinaire qui se rendraient nécessaires pour les animaux et les viandes originaires et en provenance de l'Albanie seront réduites au minimum indispensable.

A cet effet:

a) l'application de la marque « carni estere » n'aura plus lieu. La marque sanitaire somme épreuve du contrôle vétérinaire à l'importation sera constituée des lettres « C.V.S. ». Cette marque sera appliquée sans exception aux viandes fraîches et réfrigérées de toute provenance;

b) le contrôle vétérinaire des viandes importées de l'Albanie en Italie sera fait au lieu de destination, à la condition qu'il existe un bureau de douane. De ce fait les opérations d'ouverture du wagon et de déchargement de la viande à la frontière, pour raison du contrôle vétérinaire, n'auront pas lieu;

c) l'épreuve de la tuberculine à la frontière sera maintenue aux conditions suivantes:

1) les animaux tuberculinisés seront retenus à la frontière le temps minimum indispensable pour pouvoir apprécier la réaction;

2) les animaux réagissants pourront, à la demande des intéressés être envoyés pour l'abattage à l'un des abattoirs des villes suivantes: Bari, Brindisi, Barletta, Gallipoli, Trieste. Dans les cas d'importation par voie de mer, les animaux réagissants seront directement envoyés du port de débarquement à l'abattoir de la ville à laquelle le port appartient.

En tout cas l'épreuve de la tuberculine à la frontière sera maintenue seulement jusqu'au moment où cette épreuve sera appliquée au bétail importé en Italie de n'importe quelle provenance.

Dans le cas où, pour des raisons spéciales, une exception serait faite à l'application de l'épreuve de la tuberculine à la frontière, les animaux d'origine et en provenance de l'Albanie pourront bénéficier de ladite exception pour les mêmes raisons spéciales, pourvu qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions que les animaux pour lesquels l'exception a été accordée.

13. — Les animaux marqués à la frontière, dans le but de leur identification aux effets d'une réexportation éventuelle, jouiront, à l'intérieur du Pays, du même traitement que les animaux indigènes.

14. — Les communications urgentes relatives à l'application de la Convention pourront être échangées directement par les autorités sanitaires vétérinaires de chacune des Hautes Parties Contractantes; copie en sera transmise par voie diplomatique.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte a été signé, en double expédition à Tirana, le 19 mars 1936.

Pour l'*Italie*: M. INDELLI. Pour l'*Albanie*: D. BERATTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 861.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 giugno 1935, con la quale la Confederazione Fascista degli Industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 11. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana.

TITOLO I. — *Costituzione - Scopi - Competenze.*

Art. 1. — È costituita l'Associazione Nazionale Fascista dell'industria laniera italiana per l'adempimento dei compiti di natura assistenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore degli industriali esercenti nel Regno l'industria laniera.

L'Associazione aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Essa ha sede in Roma ed uffici staccati in Biella. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, può istituire uffici o servizi anche in altre città del Regno.

Art. 2. — L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia, nell'interesse dell'economia nazionale, l'incremento e il miglioramento della produzione dell'industria laniera e gli studi relativi.

Il raggiungimento degli scopi sociali, è ottenuto sia direttamente che in collaborazione con gli organi competenti, centrali e periferici:

1° contribuendo alla regolamentazione concernente lo sviluppo tecnico ed economico dell'industria laniera;

2° promuovendo e patrocinando studi, pubblicazioni, indagini statistiche, discussioni; istituendo sussidi e concorsi a scuole industriali, commerciali e professionali, premi di incoraggiamento per invenzioni e perfezionamenti di macchine e di processi produttivi; promuovendo il miglioramento dell'organizzazione tecnica, economica e commerciale delle aziende.

TITOLO II. — *Soci.*

Art. 3. — Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione, in qualità di soci, le ditte esercenti nel Regno l'industria laniera.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dall'inizio del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e s'intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 4. — I soci sono tenuti a corrispondere contributi annuali da determinare nei modi e con le forme di cui al R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, nella misura che sarà deliberata anno per anno dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 5. — I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente il Bollettino contenente gli atti dell'Associazione e le comunicazioni sociali, e di ottenere il parere e l'assistenza dell'Associazione in tutte le questioni concernenti l'industria laniera.

Art. 6. — La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3;

b) per espulsione, deliberata per motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

TITOLO III. — *Organi dell'Associazione.*

Art. 7. — Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente.

Art. 8. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle ditte associate e si riunisce, d'ordinario, non oltre il mese di aprile di ogni anno, alla data designata dal Comitato esecutivo nell'avviso di convocazione, e in via straordinaria, sempre quando sia deliberato dal Consiglio o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno venti ditte associate.

Le assemblee straordinarie debbono essere convocate entro un mese dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono essere inviati ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso di giorni cinque.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

Art. 9. — Ai soci viene assegnato per le votazioni di assemblea un numero di voti variabile a seconda del contributo annuo pagato, come segue:

a) per quote fino a L. 500 . . . . 1 voto;
b) » » da L. 501 a L. 1000 . . . . 2 voti;
c) » » superanti le L. 1000:
2 voti per le prime L. 1000;
1 voto in più per ogni L. 1000 o frazione oltre le prime L. 1000 con un massimo di 10 voti.

Per la validità dell'assemblea occorre la presenza di un sesto dei voti di cui dispongono i soci aventi diritto di intervenire.

Le deliberazioni si prendono a voto palese per maggioranza assoluta; per le nomine alle cariche direttive della Associazione un terzo di voti presenti può chiedere lo scrutinio segreto.

E' ammessa la facoltà di delega, ma una stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci aventi diritto d'intervenire all'assemblea.

In seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono valide, qualunque sia il numero dei voti presenti, tranne che non si tratti di deliberazioni concernenti modifiche di statuto o lo scioglimento dell'Associazione, nei quali casi occorre la maggioranza prevista al comma 5° del presente articolo.

Art. 10. — Spetta all'assemblea:

a) di nominare i suoi rappresentanti nel Consiglio direttivo;

b) di nominare ogni anno due sindaci effettivi e uno supplente, che, unitamente ad un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, costituiscono il Collegio sindacale;

c) di approvare le relazioni presentate dai dirigenti della Associazione e il conto consuntivo sociale;

d) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 11. — Il Consiglio direttivo è composto:

a) del presidente e dei due vice-presidenti dell'Associazione;

b) di quattro membri designati dalla Giunta esecutiva della Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri;

c) di 34 membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio deve essere ripartito fra i vari rami dell'industria e fra le varie zone laniere in modo da dare a ciascun ramo e a sciascuna zona una adeguata rappresentanza.

La funzione di consigliere è gratuita come ogni altra carica sociale.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12. — Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e straordinariamente sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente, o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il preavviso può essere abbreviato e l'invito può essere fatto anche con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 21 componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 13. — Spetta al Consiglio direttivo:

a) di eleggere il presidente e due vice-presidenti;

b) di nominare, scegliendoli nel suo seno, i membri elettivi del Comitato esecutivo;

c) di deliberare sul conto consuntivo sociale da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;

d) di dare il suo parere su ogni materia che sia sottoposta al suo esame dal Comitato esecutivo;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto, ogni tre anni, dal Consiglio direttivo nel suo seno. Il consigliere amministratore fa parte del Comitato esecutivo.

Art. 14. — Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) di due vice-presidenti;

c) di quattro membri del Consiglio direttivo designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri;

d) del Consigliere amministratore;

e) dei membri eletti dal Consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque.

I componenti il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il presidente della Federazione predetta è di diritto vice-presidente dell'Associazione, semprechè non risulti nominato presidente.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre, ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso. Decade dalla carica di membro del Comitato chi si astenga, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive.

Art. 15. — Spettano in particolare al Comitato esecutivo la gestione ordinaria dell'Associazione, lo studio, la preparazione e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, l'approvazione del bilancio preventivo, le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio, l'assunzione od il licenziamento del personale, e la determinazione delle relative mansioni e retribuzioni.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Associazione è preposto dal Comitato un direttore.

Il direttore non può assumere cariche od esercitare professioni senza l'autorizzazione del presidente. Egli interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Associazione con voto consultivo.

Art. 16. — Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti coi terzi e con i competenti organi superiori. È di diritto presidente delle assemblee, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, che egli convoca a norma del presente statuto.

I vice-presidenti, separatamente e in ordine di anzianità, surrogano il presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV. — *Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.*

Art. 17. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dei beni mobili e immobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque vengano in possesso della Associazione;

b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18. — Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

A carico dei soci morosi possono esser applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente statuto.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19. — Sono spese obbligatorie le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti) le spese per l'assistenza economica e per la istruzione professionale dei soci.

Art. 20. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo, e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 21. — L'Associazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Associazione è costituita.

TITOLO V. — *Disposizioni disciplinari.*

Art. 22. — Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani, o che, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione stessa e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo.

Art. 23. — Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a tre mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione stessa e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine il Comitato esecutivo provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente dell'Associazione se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del presidente stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Consiglio direttivo.

Art. 24. — Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate di ufficio dal presidente le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25. — Il presidente dell'Associazione delibera la denuncia alla Confederazione dei componenti degli organi direttivi della Associazione stessa nei riguardi dei quali occorra disporre l'applicazione della censura, della sospensione ovvero della revoca dalla carica e dalle funzioni ricoperte.

Art. 26. — Al socio che sia iscritto alla Federazione Nazionale Fascista degli industriali lanieri saranno applicate di ufficio le medesime sanzioni disciplinari adottate a suo carico dalla Federazione stessa.

Art. 27. — Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1936-XIV, n. 862.

Istituzione della « Direzione generale per i piani della produzione agricola e del suo finanziamento » presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, col quale fu determinato il numero e la denominazione dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, numero 2183, contenente l'indicazione dei Servizi con i quali è costituito il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, alle parole « Direzione generale del Credito agrario e delle Casse di risparmio » sono sostituite le seguenti: « Direzione generale per i piani della produzione agricola e del suo finanziamento ».

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 863.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo » di Ormelle.

N. 863. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo » di Ormelle, di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 maggio 1934, e viene approvato lo statuto dell'anzidetto Ente in data 15 maggio 1934.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 6 aprile 1936-XIV, n. 864.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Leopardo, in Recanati.

N. 864. R. decreto 6 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Recanati in data 10 novembre 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Leopardo, in Recanati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 865.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nido Duchessa Anna delle Puglie » con sede in Napoli.

N. 865. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nido Duchessa Anna delle Puglie » con sede in Napoli, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 866.

Costituzione in ente morale della « Fondazione tenente di vascello Mario Giovannozzi ».

N. 866. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, viene costituita in ente morale la « Fondazione tenente di vascello Mario Giovannozzi » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.

Creazione di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII sono istituiti i seguenti Regi istituti d'istruzione media:

— un liceo classico in ciascuna delle sedi di S. Severo, Patti, Vittorio Veneto, Bassano del Grappa, Recanati, Riva del Garda, Tempio

Pausania, Castiglione delle Stiviere, Vallo della Lucania, Oristano, Sciacca, Todi, Ariano Irpino, Tortona;

— un ginnasio isolato in ciascuna delle sedi di Fidenza, Assisi, Postumia, Venezia Mestre, Fondi, Roma Lido, Roma Montesacro, Firenze, Cetraro, Nardò, Cecina, Cittanova, Vipiteno, Empoli;

— un istituto magistrale in ciascuna delle sedi di Pescara, La Spezia, Crema, Palermo, Veroli, Partanna, Firenze, Messina, Roma Montesacro, Campagna, Tivoli, Imola, Pozzuoli, Ripatransone, Castroreale, Caltanissetta, Terni, Novara, Boiano;

— un liceo scientifico a Gorizia

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV
Registro 8, foglio 326.

(1305)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.

Regificazione del Liceo classico pareggiato di Saluzzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Liceo classico pareggiato di Saluzzo è convertito in Regio.

Il Liceo predetto formerà unico Regio liceo-ginnasio col Regio ginnasio esistente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1936 - Anno XIV
Registro 10 Educazione Nazionale, foglio 3.

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV.

Approvazione del nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 10 marzo corrente anno con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova ha proposto per l'approvazione un nuovo regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio stesso;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova, composto di 11 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Art. 1. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova compila e conserva il ruolo dei pubblici mediatori in merci in ossequio alle disposizioni del titolo V del Codice di commercio, alle norme della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè alle norme del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 delle leggi sui Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa.

Art. 2. — Il ruolo dei pubblici mediatori ha carattere permanente, nel senso che non ha una durata determinata.

Gli aspiranti all'inscrizione nel ruolo debbono presentare al Consiglio provinciale dell'economia domanda in carta legale, specificando la categoria o le categorie di mediazione per le quali chiedono l'inscrizione con i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, da cui risulti l'età maggiore;
b) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato di correttezza commerciale attestata da una accreditata casa di commercio;
f) licenza di scuola tecnica, o di una scuola inferiore di commercio, ovvero attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio o altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera, riconosciuta dal Regno.

Gli aspiranti sono inoltre assoggettati ad un esame pratico per l'accertamento della loro idoneità, da sostenersi presso il Consiglio provinciale dell'economia, secondo le norme indicate nell'articolo che segue.

Art. 3. — L'esame pratico è fatto da una Commissione composta di tre delegati del Consiglio provinciale dell'economia con l'assistenza di un funzionario del Consiglio stesso.

L'esame è orale e verte sui seguenti punti:

a) norme legislative e regolamentari inerenti all'esercizio della mediazione;
b) consuetudini vigenti nel ramo per cui è chiesta l'inscrizione;
c) nozioni merceologiche fondamentali relative agli articoli per cui è chiesta l'inscrizione;
d) vendite ai pubblici incanti.

Art. 4. — Il Consiglio provinciale dell'economia, col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che hanno esercitato onorevolmente, per almeno cinque anni, la professione di negoziante, commissionario o mediatore libero nel ramo per cui chiedono l'inscrizione a ruolo, ed i mediatori che avendo esercitato per almeno due anni e rassegnate volontariamente le dimissioni, intendano riprendere l'esercizio.

Art. 5. — Il pubblico mediatore, già appartenente al ruolo, per essere autorizzato ad esercitare in categorie diverse da quella o da quelle per le quali è stato dichiarato idoneo, deve sottoporsi ad un'ulteriore prova di idoneità per i rami di merci pei quali chiede l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 6. — La nomina a pubblico mediatore è deliberata dalla « Presidenza » del Consiglio provinciale dell'economia e la inscrizione nel ruolo diviene definitiva soltanto dopo che l'interessato comprova l'effettuato versamento del prescritto deposito cauzionale di lire duemila, da eseguirsi secondo le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 7. — La liberazione della cauzione è richiesta al Consiglio provinciale dell'economia che provvede allo svincolo secondo le modalità stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272 e dal relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 8. — Il domicilio legale dei pubblici mediatori per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione è stabilito presso la Loggia di Banchi.

Art. 9. — I pubblici mediatori possono costituirsi, per esercitare la professione, in società in nome collettivo o in società in accomandita semplice. Nel primo caso tutti i soci devono essere pubblici mediatori; nell'altro tale qualità è richiesta per i soli soci gerenti.

Art. 10. — Il Consiglio provinciale dell'economia ha la facoltà di chiedere ai pubblici mediatori i chiarimenti che ritenesse necessari relativamente al loro esercizio professionale e di compiere qualsiasi altra ulteriore indagine in merito.

Qualora dall'esame dei libri o da altri elementi risulti che il pubblico mediatore abbia simulato o dissimulato delle operazioni, o propagato notizie tendenziose, od abbia comunque contribuito a falsare l'andamento dei prezzi del mercato, il Consiglio provinciale dell'economia, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti della competente autorità giudiziaria, può procedere alla sospensione temporanea o alla radiazione dal ruolo.

Art. 11. — Il pubblico mediatore già inscritto nel ruolo di altro Consiglio può, ai sensi dell'art. 62 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, chiedere il trasferimento nel ruolo formato dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova, semprechè comprovi di aver trasferito a Genova la sua residenza stabile.

La « Presidenza » del Consiglio autorizza il trasferimento dopo aver assunte sulla piazza di Genova e di origine le necessarie informazioni e presso il Consiglio provinciale dell'economia al quale il pubblico mediatore proviene.

Approvato dal Comitato di Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova in seduta del 10 marzo 1936-XIV.

Il segretario generale: (firma illeggibile).

Visto: Si approva il presente Regolamento composto di 11 articoli.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

(1310) *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ROSSONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 17 maggio 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero.

(1322)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio n. 10269-XVIII, del 13 maggio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936-XIV.

(1323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad acquistare un terreno in Iano (Pistoia).

Con R. decreto 10 aprile 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio corrente, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad acquistare in Iano (Pistoia) un'area fabbricabile per la costruzione della Casa del Combattente in quel Comune.

(1315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del Consiglio per gli Archivi del Regno per il biennio 1936-1937.

Con R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, è stato costituito il Consiglio per gli Archivi del Regno, per il biennio 1936-37, composto dai signori:

Salata sen. dott. Francesco, vice-presidente;
Alberti prof. dott. Annibale;
Rodolico prof. Nicolò;
Pontieri prof. Ernesto;
Leicht sen. prof. Pier Silverio;
Luzio S. E. prof. Alessandro;
De Francisci on. prof. Pietro;
Fedele S. E. sen. prof. Pietro;
Fornaciari dott. Bruno, direttore generale dell'Amministrazione civile;
Volpe dott. Gabriele, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
Scardamaglia dott. Edoardo, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;
Ghisalberti prof. Alberto Maria, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;
Ridolfi dott. Roberto, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Signorelli dott. Luigi, capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato.

(1317)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 16 marzo 1936-XIV:

Diploma di 1° grado: Pili comm. Emanuele.
Diploma di 2° grado: D'Alessandro cav. Goffredo.
Diploma di 3° grado: Marras comm. avv. Agostinangelo; Mariani Antonio; Trunfio Santo; Spano cav. Giovanni.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 14 aprile 1936-XIV:

Diploma di 1° grado: Astarita cav. uff. dott. Alfredo; Prunas cav. avv. Angelo; Tului cav. uff. Giulio.
Diploma di 2° grado: Sanna comm. Paolo; Nonis cav. Michele; Baldino cav. uff. Erminio.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 21 aprile 1936-XIV:

Diploma di 1° grado: Aroca comm. Alfonso.
Diploma di 2° grado: Fano comm. ing. Ugo; Maraini dott. Otto.
Diploma di 3° grado: Monaco geom. Augusto.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 30 aprile 1936-XIV:

Diploma di 1° grado: Endrich comm. avv. Enrico.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 10 aprile 1936-XIV il signor Mansueti Cesare è stato reintegrato nell'attribuzione del diploma di 3° grado al merito della redenzione sociale.

(1313)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 maggio 1936-XIV - N. 114.

S. U. A. (Dollaro)	12,73	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,30	Polonia (Zloty)	229,48
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	77,35
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	75,175
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,80
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,875
Cecoslovacchia (Corona)	52,80	Obbl. Venezie 3,50 %	88,30
Danimarca (Corona)	2,83	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	98,80
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id. 1941	98,875
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,85
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,875
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1936-XIV - N. 115.

S. U. A. (Dollaro)	12,73	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,30	Polonia (Zloty)	229,49
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,65
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	77,30
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,85
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,80
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,675
Cecoslovacchia (Corona)	52,80	Obbl. Venezie 3,50 %	88,125
Danimarca (Corona)	2,83	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	98,70
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id. 1941	98,725
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,675
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	88,725
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % Id. 1944	94,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 119).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 Mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Aime Mauro fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 per cento — Capitale L. 2000, con decorrenza omessa

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 953 — Data: 5 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Menzione Eustachio fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6100, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 37.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	704345	35 —	Catolla *Concetta* di Donato, nubile, dom. a Napoli.	Cafolla *Immacolata-Concetta* di Donato, nubile, dom. a Napoli
» » »	307922 348705 560822	605,50 175 — 182 —	Bartolotta Maria Teresa fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Fusco *Assunta* fu Michele.	Intestate come contro, con usuf. vital. a Fusco *Maria-Assunta* fu Michele.
»	387401	479,50	Bartolotta *Teresa* fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf vital come la precedente.	Bartolotta *Maria-Teresa* fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf vital. come la precedente.
3,50 % Red. (1934)	342598	77 —	Milano Maria fu Francesco, moglie di Rastaldo *Domenico*, dom a Fontanetto Po (Novara), vincolata.	Milano Maria fu Fracnesco, moglie di Rastaldo *Carlo-Giuseppe-Domenico*, dom. come contro, vincolata.
» »	208471 365380	1160 — 52,50	Dufour-Berte *Elisa* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre dom. a Firenze.	Dufour-Berte *Elisabetta* di Giovanni, minore ecc. come contro
»	369061	126 —.	Pinciroli *Battista* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Ceriotti Giulia fu Angelo, ved. Pinciroli, dom. a Busto Garfo (Milano).	Pinciroli *Angelo-Battista* fu Gerolamo, minore ecc. come contro.
»	96718	14 —	*Bosio* Carlo di Giuseppe, dom a S. Martino Alfieri (Alessandria)	*Bosia* Carlo di Giuseppe, dom. come contro.
»	22425	1841 —	*Solal* Emma fu *Salomone*, moglie di *Dario Francesco*, dom a Livorno, vincolata.	*Coen-Solal* Emma-*Clementina* fu *Alessandro-Salomone*, moglie di *Franco Dario*, domt. a Livorno, vincolata.
»	175157	532 —	De Vico Maria fu Francesco, moglie di Farina Salvatore, Emilia fu Francesco, moglie di Tortora Gennaro e Salvatore fu Francesco sorelle e fratello eredi indivisi del padre loro Francesco, dom. a Pagani (Salerno); con usufrutto a *Scocca* Immacolata fu Bernardino ved di De Vivo Francesco.	Intestata come contro; con usufrutto a *Schiocca* Immacolata fu Bernardino, ved ecc. come contro.
»	20808	17,50	Gamba Giulio fu Annibale, minore sotto la p p. della madre Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved Gamba, dom a Villa d'Almè (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. di Gamba Annibale	Gamba Giulio fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba, dom come contro; con usuf. vitalizio a Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Obbligazioni delle Venezie	624 1454 146	35 — 115,50 350 —	Isolabella Maria Teresa, Vulgo Thea fu *Enrico*, minore sotto la p. p della madre Calcagno Teresa-Ines fu Carlo, ved Isolabella, dom a Genova.	Isolabella Maria Teresa, vulgo Thea, fu *Serafino detto Enrico* minore ecc. come contro.
» » »	1980 2545 2989	283,50 283,50 21 —	Isolabella Maria Teresa vulgo Thea fu *Enrico*, nubile, dom a Genova	Isolabella Maria Teresa vulgo Thea, fu *Serafino detto Enrico*, nubile, dom. a Genova
3,50 % Red. (1934)	121343	28 —	Cusimano Michele, Marianna, Maria e Pietro fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Sottile Marianna ved di Cusimano Angelo, dom. a Castelbuono (Palermo)	Cusimano Michele, Marianna, *Anna-Maria* e Pietro fu Angelo minori ecc. come contro.
» » » »	269277 269278 269279 269280	1750 — 1750 — 3500 — 3500 —	Cignoni Isolina, *Clara*, Luigi e Giuseppe di Giovanni i due ultimi minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Cignoni Giovanni, tutti quali eredi indivisi di Cignoni Lugi, dom. a Livorno.	Cignoni Isolina, *Maria-Teresa*, Luigia e Giuseppe di Giovanni i due ultimi minori ecc. come contro.
» »	416010 416011	1750 — 4592 —	Cignoni Isolina, *Clara*, Luigi e Giuseppe di Giovanni, i due ultimi minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Cignoni Giovanni, dom. a Livorno.	Cignoni Isolina, *Maria-Teresa* Luigi e Giuseppe di Giovanni, i due ultimi minori ecc. come contro.
»	420204	294 —	Sacchero Biagio di Giovanni, dom. a Cinzano Torinese (Torino): con usufrutto vitalizio a Sacchero Giovanni fu Giuseppe, *Ortarda* Lucia fu Domenico, dom. come la precedente e Sacchero Rosalia fu Giuseppe, ved. Stroppiano, dom. a Torino congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sacchero Giovanni fu Giuseppe *Ortalo* Lucia fu Domenico ecc. come contro.
»	420205	294 —	Sacchero Natalino di Giovanni, dom a Cinzano Torinese (Torino); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	279275	42 —	Scola Vittorino fu *Valentino*, minore sotto la p. p. della madre Belzan *Genoveffa* fu Giuseppe, dom. ad Orzes (Belluno).	Scola Vittorino fu *Angelo Valentino* minore sotto la p. p. della madre Bolzan *Giuditta-Genoveffa* fu Giuseppe dom come contro.
»	411124	2135 —	Mileo Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Angela fu Angelo, dom. a S. Costantino di Rivello (Catanzaro); con usufrutto a Ferrari Angela fu *Angelo*.	Intestata come contro; con usufrutto a Ferrari Angela fu *Giovanni*.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1063)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 2910 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Fantoni Alcide fu Pietro, domiciliato a Castelpoggio di Carrara — Capitale: L. 2400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 2849 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Ditta Achille Frediani — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2894 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Torri Maria fu Pietro, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 2310 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Vatteroni Battista fu Giovanni, domiciliato ad Avenza (Carrara) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 3456 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emmissione: Carrara — Intestazione: Vatteroni Battista fu Giovanni, domiciliato ad Avenza (Carrara) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 2662 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Pollina Eva fu Antonio, domiciliata a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 2687 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Benedini Carolina fu Emilio di Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 2994 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Baldassini Anna fu Antonio di Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 1696 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Volpi Armida di Orombello da Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 10247 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Salpietro Antonio di Giuseppe, domiciliato a Messina, Torre Faro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 5924 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Nuoro — Intestazione: Meloni Giuseppe — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 1900 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Fellini Ferdinando fu Guglielmo, domiciliato in Avenza (Carrara) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 2582 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Crudeli Cesira fu Angiolo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 2984 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Grassi Maria di Andrea — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 2645 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: De' Nobili Giovanni fu Ippolito — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 61476 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 28 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Farinello Vincenza fu Francesco — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV

(107) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica del presidente, di un membro e del segretario della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli e sostituzione di un componente la Commissione stessa.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 marzo 1936 viene confermata in carica la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli e la sostituzione di un componente la Commissione stessa.

(1318)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.